
REGOLAMENTO

SERVIZIO DI TUTELA MINORI

EX ARTT. 80 - 81 - 82 L. 1/86

INDICE

Premessa	pag. 3
Art. 1 – Finalità	pag. 3
Art. 2 – Competenze	pag. 3
Art. 3 – Utenza	pag. 4
Art. 4 – Organizzazione	pag. 4
Art. 5 – Accesso alle prestazioni e presa in carico	pag. 4
Art. 6 – Contenuto delle prestazioni	pag. 5
Art. 7 – Procedure per l'affido	pag. 6
Art. 8 – Procedure per l'adozione	pag. 7
Art. 9 – Percorso di affido preadottivo	pag. 7
Art.10 – Collaborazione con gli altri servizi	pag. 8
Art.11 – Verifiche tecniche sull'andamento della gestione	pag. 8

Premessa

Il servizio si rivolge a persone singole, genitori, minori e famiglie che, nell'arco della loro vita e per determinati periodi, presentino problematiche sanitarie, psicologiche e sociali, come previsto dalla legislazione attuale e dalle indicazioni regionali.

Gli interventi, sia di tipo preventivo sia di cura e riabilitazione, sono mirati al soggetto, al nucleo familiare e al contesto di vita.

Lo scopo degli interventi è quello di:

- Favorire, sostenere e ripristinare nell'individuo e nel nucleo familiare una situazione di benessere, di autonomia che permetta l'espressione delle proprie potenzialità e l'utilizzo delle risorse istituzionali e informali del territorio o comunque di contenere i fattori di rischio prevenendo stati di disagio e di devianza.
- Tutelare, su mandato della Magistratura, i minori che si trovano in situazioni familiari inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita, favorendo il rispetto dei loro diritti e il recupero delle risorse educative familiari. Laddove ciò non sarà possibile, verranno individuate risorse di sostegno o di sostituzione del nucleo d'origine, in grado di rispondere ai bisogni evolutivi dei minori.
- Progettare percorsi formativi e informativi di prevenzione al disagio.

Gli interventi mirano all'attuazione di un approccio globale e integrato tra le diverse professionalità infatti la presa in carico integrata dei bisogni dell'utenza avviene attraverso il lavoro di équipe multidisciplinari.

Art. 1 – Finalità

L'ambito della Tutela Minori si propone di assicurare e concorrere alla tutela dei minori che sono oggetto di abuso, maltrattamento fisico e psichico, grave trascuratezza, abbandono o in situazioni di rischio nella fase di valutazione del caso segnalato come previsto dall'art. 80 L. 1/86. Inoltre si occupa di minori adolescenti con Procedimenti Penali a loro carico.

Gli interventi vengono attuati anche su richiesta dei Servizi Sociali territoriali ed in collaborazione con la Magistratura.

Tali interventi sono finalizzati ad una corretta valutazione psicologica e sociale del minore e della sua famiglia e all'elaborazione di un progetto di aiuto specifico per gli stessi.

Art. 2 – Competenze

Il Servizio Sociale di base del Comune svolge la funzione di prima accoglienza del bisogno e di orientamento ai fini di una presa in carico da parte degli operatori dell'Ente delegato, per quei soggetti che rientrano nelle caratteristiche della normativa artt. 80 – 81 – 82 L. 1/86. Le segnalazioni all'Ente delegato possono provenire, inoltre, dai privati cittadini, dalle scuole, dagli operatori sanitari, dagli operatori delle associazioni di volontariato, ecc..

L'Ente delegato fornisce attraverso gli operatori del servizio Famiglia Infanzia età Evolutiva, la consulenza agli operatori psico-sociali degli Enti Locali, al fine di effettuare una analisi interdisciplinare del caso e valutare la presenza di elementi pregiudizievoli per il minore tali da considerare necessaria la segnalazione all'autorità giudiziaria o la possibilità di attivare altri tipi di intervento.

Qualora l'urgenza e la gravità del caso sia tale da richiedere un'immediata segnalazione all'Autorità Giudiziaria con l'adozione di provvedimenti di allontanamento immediato del minore, come normato dal Codice Civile, deve procedere l'Amministrazione Comunale con decreto del T.M. od ordinanza del Sindaco.

I Comuni e l'A.S.L. della provincia di Cremona si accordano affinché tutte le segnalazioni, richieste, decreti emessi dall'Autorità Giudiziaria vengano inviati direttamente all'Ente delegato.

L'Ente delegato si impegna ad inviare copia dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria al Comune di residenza del minore.

L'A.S.L. della provincia di Cremona deve rendicontare ai Comuni deleganti con scadenza trimestrale informazioni ed aggiornamenti relativi all'attuazione dei progetti elaborati a favore dei soggetti a carico, sentiti i Responsabili delle Unità Operative distrettuali.

Tutti i passaggi di informazione tra i servizi dovranno attenersi a quanto previsto dalla legge n. 675 del 31/12/1996 e successive modifiche in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'Ente delegato provvede al monitoraggio della rete e al governo dei costi complessivi come la pianificazione delle rette delle strutture di accoglienza.

Art. 3 – Utenza

Destinatari degli interventi sono i minori e le loro famiglie in situazione di disagio, comprese le richieste di indagine preliminare all'assunzione di eventuali provvedimenti nell'area civile, penale, amministrativa.

Art. 4 – Organizzazione

Le prestazioni vengono effettuate da un'equipe composta dalle seguenti figure professionali:

- Psicologo
- Assistente sociale
- Amministrativo.

A livello distrettuale sono inoltre svolte le seguenti attività:

- gestione archivio e banca dati dei minori segnalati e con decreto del T.M.;
- gestione archivio e banca dati relativi ai minori in affido a Comunità ed Istituti, in affido familiare e alle famiglie affidatarie;
- gestione tecnico-amministrativa necessaria all'espletamento delle funzioni.

Referenti per le Amministrazioni Comunali sono il Direttore ed il Coordinatore socio-sanitario di ciascun Distretto dell'A.S.L. della provincia di Cremona.

Art. 5 – Accesso alle prestazioni e presa in carico

Gli operatori dell'A.S.L. referenti del caso, a seguito delle segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 2, convocano, entro 15 giorni, la famiglia per un primo colloquio, finalizzato alla definizione dei motivi che hanno portato alla segnalazione.

Ad esso seguono colloqui con l'Assistente sociale e lo psicologo per effettuare una diagnosi della famiglia e del minore e formulare una sintesi di quanto emerso.

Sulla base degli elementi raccolti viene stesa una relazione diagnostico-prognostica contenente gli elementi sociali e psicologici raccolti, evidenziando gli aspetti problematici concordando con il Servizio Sociale Comunale gli interventi successivi o l'invio all'Autorità Giudiziaria.

Il numero degli incontri è subordinato alla complessità rilevata durante l'iter valutativo ed alla collaborazione mostrata da ciascun membro della famiglia.

Al termine del lavoro, la famiglia viene convocata per un colloquio di restituzione su quanto emerso nel corso della valutazione, informandola degli interventi successivi compresa l'eventuale segnalazione alla Magistratura.

La chiusura e l'archiviazione del caso avviene: su recessione del mandato da parte della Magistratura, o per dimissione concordata per positiva conclusione del caso.

Art. 6 – Contenuto delle prestazioni

Per quanto concerne le situazioni dei minori a rischio gli operatori del Servizio Famiglia Infanzia Età evolutiva effettuano un'analisi interdisciplinare del caso per valutare la presenza di elementi pregiudizievoli per il minore tali da considerare necessaria la segnalazione all'Autorità Giudiziaria o la possibilità di attivare altri tipi di intervento.

Per quanto concerne i provvedimenti emessi dal Tribunale dei Minorenni e dal Tribunale Ordinario vengono di seguito elencate le prestazioni previste:

TRIBUNALE DEI MINORENNI (T.M.)

1) Provvedimenti Civili

- a) Richieste di indagine psico-sociale
 - Indagine sociale
 - Indagine psicologica ed educativa sul minore e genitori
 - Valutazione complessiva e stesura del progetto d'intervento
 - Relazione psicologica e sociale al T.M.

- b) Indagini per i minori in situazione di rischio, maltrattamento fisico, psicologico, grave trascuratezza, abbandono e abuso sessuale
 - Indagine sociale sul nucleo familiare, sulla famiglia allargata, sulle relazioni sociali del nucleo e sulle risorse territoriali
 - Psicodiagnosi del/i minore/i
 - Valutazione psicodiagnostica del minore per accertare la compatibilità fra la sua situazione psicologica con un'esperienza di sospetto abuso sessuale
 - Psicodiagnosi capacità genitoriali
 - Diagnosi personalità genitoriali
 - Psicodiagnosi della famiglia allargata
 - Relazione complessa sulle diagnosi individuali e familiari
 - Proposta complessiva del progetto d'intervento
 - Attivazione della rete delle risorse sociali, sanitarie ed educative necessarie alla realizzazione del progetto
 - Partecipazione alle udienze del T.M.

- c) Esecuzione delle prescrizioni dei decreti del T.M.
 - Vigilanza
 - Affidamento ai Servizi Sociali
 - Allontanamento con affidamento familiare o collocamento in Comunità Alloggio o Centro di Pronto Intervento
 - Programmazione e attuazione del progetto con gli interventi psicologici e sociali richiesti dalla situazione
 - Relazioni periodiche al T.M.
 - Sostegno individuale e familiare
 - Psicoterapia individuale/familiare

2) Provvedimenti Amministrativi

- a) Indagine per minori con condotta irregolare
 - Indagine sociale
 - Valutazione psicodiagnostica del minore
 - Valutazione complessiva e stesura progetto d'intervento
 - Relazione psicologica e sociale al T.M.
 - Partecipazione all'udienza in T.M.
 - Sostegno individuale e familiare

3) Provvedimenti Penali

- a) Indagine sui minori soggetti a procedura penale
 - Indagine sociale
 - Valutazione psicodiagnostica del minore, delle relazioni familiari
 - Valutazione complessive e proposta del progetto d'intervento
 - Relazione psicologica e sociale al T.M.
 - Partecipazione all'udienza in T.M.

TRIBUNALE ORDINARIO (T.O.)

1) Settore Civile

- a) Indagine per l'affidamento dei minori in caso di separazione conflittuale dei genitori
 - Indagine sociale
 - Valutazione psicodiagnostica del minore e delle dinamiche con le figure genitoriali
 - Relazione sociale e psicologica con proposte operative

2) Settore Penale

- a) Denuncia di abuso o sospetto abuso sessuale
 - Relazione di segnalazione della situazione al Tribunale Ordinario
 - Partecipazione alle udienze in Tribunale Ordinario
 - Collaborazione con il Magistrato negli incidenti probatori e nelle audizioni protette
 - Testimonianza ai processi

Art. 7 – Procedure per l'affido

Nello svolgimento delle funzioni previste dagli artt. 80 – 81 – 82 L. 1/86 si definiscono come segue le procedure per l'affidamento familiare dei minori.

Affidamento consensuale

E' un intervento di allontanamento temporaneo del minore dalla sua famiglia ed il collocamento dello stesso presso altro nucleo familiare o strutture con il consenso degli esercenti la potestà genitoriale.

- Rilevazione dei minori privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo.
- Proposta di affidamento familiare da parte dell'équipe di riferimento.
- Selezione degli affidatari, preparazione e abbinamento del minore.
- Sostegno alla famiglia affidataria e recupero della famiglia di origine e del minore. Tali attività vengono effettuate da operatori professionali diversi.

- Predisposizione di un atto di consenso firmato dai genitori naturali, famiglia affidataria e dagli operatori psicosociali.
- Invio al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario dell'atto di consenso corredato da relazione.
- Invio della relazione scritta e del decreto del Giudice Tutelare al Comune di residenza dei genitori del Progetto di affido per l'assunzione degli impegni di spesa.
- Il contributo per la famiglia affidataria è a carico totale dell'Ente Locale.

Affidamento Familiare di minori disposto dal T.M. sia a famiglie affidatarie che a Comunità Alloggio/Istituti

- Emissione del decreto da parte del T.M.
- Individuazione della famiglia affidataria ritenuta idonea o Comunità Alloggio/Istituto.
- Invio di relazione scritta al Comune di residenza dei genitori della richiesta di impegno di spesa che è di competenza dell'Ente Locale.
- Risposta scritta dell'Amministrazione Comunale per l'assunzione dell'impegno di spesa.
- Programmare incontri, qualora trattasi di inserimento di minore in Comunità Alloggio/Istituto, tra gli operatori psicosociali coinvolti nel progetto a favore del minore.
- L'équipe del distretto competente dell'A.S.L. aggiorna, semestralmente, il Comune sull'andamento in comunità o nella famiglia affidataria con relazione scritta.
- L'onere della spesa per l'affido va comunicata al Comune con un anticipo tale da permettere la programmazione degli atti amministrativi allegando inoltre eventuali decreti che verranno emessi successivamente dal T.M.
- Il Comune emette determina per l'impegno di spesa.
- Il costo dell'inserimento nella Comunità, Istituto, Centro di Pronto Intervento è coperto con quota di fondo sociale, fondo di solidarietà e quota retta a carico diretto dei Comuni.
- Il Comune si può rivalere sulla famiglia d'origine per la quota retta in base alle capacità reddituali della famiglia ed al proprio regolamento, fino ad un massimo del 90% degli oneri rimasti a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Procedure per l'adozione

- Richiesta da parte del T.M. di svolgere "approfondite indagini" sulle qualità morali ed educative dei coniugi richiedenti e sulla loro idoneità ad educare e istruire i minori che intendono adottare.
- Convocazione degli interessati con l'assistente sociale per un primo incontro, di coppia e/o di gruppo con lo scopo di informare circa la legislazione vigente in materia di adozione.
- Realizzazione, quando possibile, di un incontro, a cura dell'assistente sociale, con coppia-famiglia che ha già adottato un bambino, al fine di favorire la presa di contatto da parte degli aspiranti adottivi con una esperienza concreta in tutti i suoi aspetti di realtà.
- Colloqui psicosociali di approfondimento con la singola coppia: storia individuale e di coppia, motivazioni all'adozione, elaborazione di temi specifici legati all'adozione nazionale/internazionale.
- Valutazione psicologica ed eventuale somministrazione di test.
- Visita domiciliare da parte dell'assistente sociale.
- Stesura della relazione psicosociale.
- Colloquio psicosociale per la restituzione agli utenti degli esiti del percorso informativo/formativo.
- Attività di collegamento e coordinamento con gli Enti autorizzati, a cura dell'assistente sociale, al fine di garantire alla coppia un approccio coerente nel corso dell'intero iter adottivo.

Art. 9 – Percorso di affido preadottivo

- Contatto con la famiglia nella fase di primo inserimento del minore, assistenza e supporto da parte dell'assistente sociale.
- Avvio dell'attività di sostegno e vigilanza previste dal decreto del T.M. di affido preadottivo attraverso: visite domiciliari bimestrali dell'assistente sociale, o congiunte con la psicologo quando necessario, colloquio psicologico di sostegno con il nucleo familiare, con osservazione e valutazione delle relazioni familiari.
- Inserimento della coppia adottiva nel gruppo di sostegno laddove attivato, con incontri mensili.
- Stesura della relazione psicosociale e invio al T.M. ed al Comune di residenza nel caso in cui il Tutore sia un amministratore dell'Ente.

Art. 10 – Collaborazione con gli altri servizi

Nello svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza sono previste forme di collaborazione ed integrazione con altri Servizi dell'A.S.L., Aziende ospedaliere e Servizi socio assistenziali pubblici e privati, che possono concorrere alla definizione dei progetti di intervento concernenti i minori e le loro rispettive famiglie.

In particolare i progetti possono prevedere:

- invio e collaborazione con operatori sanitari per interventi di competenza specifica;
- invio e collaborazione con operatori del Servizio Disabilità ed Handicap in presenza di problematiche specifiche;
- invio e collaborazione presso i Servizi specialistici, quali CPS, NOA, SER.T per i genitori e NPI per i minori, in presenza di problematiche specifiche.

Art. 11 – Verifiche tecniche sull'andamento della gestione

Verifica annuale da parte dell'Ente delegante sull'organizzazione del Servizio e sulla qualità delle prestazioni erogate.